

COMUNE DI POGGIOREALE
(Provincia di TRAPANI)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 10 del 29/04/2010**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

**Art. 49 D.Lgs 22/97
DPR 158/1999**

Indice

<i>Art. 1 - Istituzione della Tariffa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Presupposto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Soggetti passivi</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Definizione dei locali e delle aree soggette a Tariffa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Determinazione della tariffa.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Piano finanziario</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Obbligazione tariffaria</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Riduzioni tariffarie</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Utenze non stabilmente attive.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Tariffa giornaliera.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Agevolazioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Agevolazioni per le utenze domestiche</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 - Agevolazioni per le utenze non domestiche</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Riduzioni di carattere sociale.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/ conduzione</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - Riscossione della Tariffa</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 - Riversamenti</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Rimborsi e compensazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Importi minimi</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Verifiche ed accertamenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Sanzioni ed interessi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 - Tributo provinciale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 2 - Trattamento dei dati personali</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 - Norma di rinvio</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 - Norme transitorie e finali</i>	<i>15</i>

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

Art. 1 - Istituzione della Tariffa

1. Nel Comune di Poggioreale è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 5/02/1997 n.22 e del DPR 158/99.
2. A norma dell'art. 49, commi 8, 9 e 13, del D.Lgs 22/97 la tariffa disciplinata dal presente regolamento è determinata dal Comune e può essere applicata e riscossa dallo stesso o dal Concessionario in base ad apposita convenzione.

Art. 2 - Presupposto

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree soggetti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art. 19. Per le utenze non domestiche, le società, gli enti pubblici o privati e le associazioni di qualsiasi natura sotto la loro ragione sociale o denominazione con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte ad uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo sono tenuti al pagamento i singoli occupanti o detentori.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 4 - Definizione dei locali e delle aree soggette a Tariffa

Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo art. 5, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

1. Relativamente alle utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
2. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
3. Sono altresì soggette all'applicazione della tariffa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - Locali urbani ubicati al di fuori del centro urbano non servite dal servizio di raccolta laddove non sussista alcuna residenza;
 - Chiese e locali destinati al culto.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale),

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

- ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 150 cm (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
 3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
 5. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata a tariffa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie la percentuale di riduzione del 25% della parte variabile della tariffa.
 6. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR 27/04/99, n. 158, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, tenuto conto del Piano Finanziario di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99.
2. La tariffa da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definita entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dallo stesso anno finanziario. In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito si intende prorogata la tariffa dell'anno precedente.
3. Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 158/1999, è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il provvedimento di determinazione della misura tariffaria stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenze domestica e non domestica, in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. La parte fissa e quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dall'allegato 4 del DPR 158/1999.

Art. 8 - Piano finanziario

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99 dal concessionario del servizio, che lo trasmette al Comune per la sua approvazione entro il termine del 31 Ottobre dell'anno precedente;
2. Il Piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata la relazione prescritta dall'art. 8, comma 3, del DPR 158/99;
4. La tariffa annuale è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario.

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 4 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (*es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.*) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro, fuori dalla Regione Sicilia e/o all'estero per il periodo effettivo di permanenza nei suddetti luoghi e per periodi comunque non inferiore a mesi due (delibera C.C. n. 31 del 28/06/2011).
 - c. Riduzione del 50% della quota variabile al congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal luogo di residenza e comunque nella Regione Sicilia e che dimostri con idonea documentazione di dimorare in altro Comune. La suddetta riduzione si applicherà ai congiunti per il periodo di effettiva assenza e comunque per periodi non inferiori a due mesi(delibera C.C. n. 31 del 28/06/2011).
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (*seconda casa*), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia presentata ai sensi dell'art. 19.

Art. 11 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 19.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Art. 12 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a *cinquecento* metri lineari. Nel caso che la raccolta dei rifiuti avvenga secondo il sistema denominato "porta a porta" il servizio si intende sempre istituito ed attivo.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della denuncia di cui al successivo art. 19 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

4. L'eventuale interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (*motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi*) non comporta l'esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione.

Art. 13 - Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27/04/99, n. 158, si definiscono utenze non stabilmente attive:
 - Le utenze domestiche tenute a disposizione (*seconde case*) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzati per un massimo di 183 giorni l'anno;
 - Le utenze non domestiche costituite da locali ed aree scoperte adibite ad attività stagionale di durata, anche non continuativa, non superiore a 183 giorni per anno solare, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quelle disciplinate dal successivo art. 14.
 - Per le U.I. ubicate al di fuori del corpo di fabbrica di residenza di proprietà dei residenti si applica la riduzione del 100% sulla quota variabile (delibera C.C. n. 31 del 28/06/2011).
 - Per le U.I. diverse da quella utilizzata come abitazione principale, siti nello stesso corpo di fabbrica si applica la riduzione del 100% della quota variabile (delibera C.C. n. 31 del 28/06/2011).
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive, come sopra definite, si applica un coefficiente di riduzione del 30% della quota variabile della tariffa.
3. Il soggetto passivo è tenuto, all'atto della denuncia di cui all'art. 19, a richiedere l'applicazione delle riduzioni spettanti alle utenze non stabilmente attive.

Art. 14 - Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione ed è riferita alla corrispondente categoria.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 - Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, D.Lgs 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte delle agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tale agevolazioni sono previste sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche.

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

Art. 16 - Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.
3. Le riduzioni distinte per tipologia di rifiuto, di cui al comma 1 del presente articolo, sono quantificate nella sottostante tabella. I valori in euro per kilogrammo possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa.

TABELLA DELLE RIDUZIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE			
Materiale		CER	Valore / Euro / Kg
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
f	Organico	20 01 08	0,070
g	Indumenti smessi	20 01 10	0,001
	Batterie e Pile	20 01 33	
	Farmaci Scaduti	20 01 32	
	Contenitori "T" e/o "F"	20 01 27	
	Toner	08 03 17	
	Elettronico	20 01 36	
	Legno Verde	15 01 03	
		20 02 01	

4. Il concessionario del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza, che dovrà contenere l'indicazione delle modalità con le quali viene eseguito il compostaggio nonché l'indicazione delle attrezzature utilizzate, sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tariffa la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/06/2010.

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a conguaglio con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17 - Agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella parte variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune e/o Concessionario, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd (coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) della classe corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale della tariffa.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 18 - Riduzioni di carattere sociale

1. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei familiari in "stato di bisogno" segnalati dai competenti uffici comunali, e l'esenzione sarà a carico del bilancio comunale.

Art. 19 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/ conduzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune e/o Concessionario la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune/Concessionario, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax .
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/conducente/detentore, il codice fiscale, residenza;
 - b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - c. Numero degli occupanti i locali;
 - d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
 - b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
6. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo della tariffa, dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo l'efficacia della variazione, che comporti una riduzione della tariffa dovuta, decorrerà invece dalla fine del mese in cui è stata consegnata la denuncia di variazione, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 26.
 7. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.
 8. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tariffa dei locali o delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
10. Le richieste di riduzioni di cui agli articoli 12-13-18 possono essere presentate in ogni tempo e decorrono, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 20 - Riscossione della Tariffa

1. La tariffa viene riscossa dal Comune o dal Concessionario in base ed apposita convenzione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.
2. La riscossione spontanea della tariffa viene effettuata direttamente a mezzo di avviso di pagamento dal Comune o dal Concessionario. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in una o più rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale o per mezzo degli sportelli bancari convenzionati o tramite altri strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito e debitamente pubblicizzato da parte del Comune/Concessionario/soggetto affidatario.
5. Il Comune o Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune o il soggetto gestore procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
7. L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della L. 212/2000.
8. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 26, oltre che del recupero delle spese. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 21 - Riversamenti

(nell'ipotesi di riscossione affidata al gestore o a terzi)

1. Il soggetto che incassa la tariffa è tenuto ad eseguire il riversamento al comune delle somme riscosse a tale titolo entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna mese, eseguendo il versamento presso il tesoriere comunale o su c/c postale intestato allo stesso. Il predetto termine decorre dalla data in cui il soggetto medesimo ha avuto notizia dell'avvenuto incasso.
2. In caso di omesso o tardivo versamento il gestore sarà tenuto a corrispondere al Comune gli interessi nella misura legale,

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

3. Il concessionario è tenuto a rendere al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto della propria gestione di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/200, utilizzando l'apposito modello di cui al DPR 194/1996.

Art. 22 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 9,00
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad € 12,00
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 24 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune e/o il concessionario e/o il soggetto affidatario svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine può:
 - Invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - Utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, ufficio tecnico/commercio del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, ecc.);
 - Accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti;
Il Comune e/o il concessionario e/o il soggetto affidatario dovrà informare dell'accesso il contribuente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune e/o il concessionario e/o il soggetto affidatario ha facoltà di avvalersi:

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile.
 4. Nei casi di in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il concessionario provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal Comune e/o dal concessionario e/o dal soggetto affidatario.
 5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi e/o al concessionario e/o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 25 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689.
3. *La predetta sanzione, tenuto conto della gravità della violazione e dell'opera condotta dall'agente per eliminare o attenuare le sue conseguenze, viene graduata come segue:*

- omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	da € 100,00 a € 500,00
- tardiva presentazione della denuncia originaria o di variazione entro 60 giorni dalla scadenza	da € 50,00 a € 150,00
- infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o di variazione di elementi non meramente formali e infedeli richieste di riduzioni	da € 75,00 a € 250,00
- mancata risposta a questionari o a richieste di documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non di natura formale	da € 25,00 a € 100,00

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

4. Nella determinazione dell'importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dal legge 689/1981, dell'importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, nonché di precedenti violazioni commesse dal contribuente
5. Al fine della determinazione delle predette sanzioni la violazione di omessa o infedele presentazione della denuncia originaria o di variazione si intende commessa solo per il primo anno.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati (*riscossione a mezzo ruolo*) a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tariffa o la maggiore tariffa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321. (*riscossione diretta*) a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 7 dell'art. 20.
7. Anche per la Tariffa di Igiene Ambientale si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione e simili), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Tributo provinciale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs 22/97, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, è applicato prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs 05/02/1997, n. 22 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2010
2. Per la prima applicazione della tariffa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della stessa nei confronti dell'Ente gestore Belice Ambiente S.p.A., opportunamente integrate con gli elementi non contenuti in esse ma necessari per l'applicazione della tariffa. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già disponibili presso l'anagrafe comunale e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
3. Nel primo anno di applicazione della tariffa, non saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento se le denunce originarie o di variazione saranno prodotte entro e non oltre il 20 gennaio successivo a quello di verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo della loro presentazione.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche di cui al comma 1 dell'art. 9 viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della tariffa. Per le utenze

Regolamento per la disciplina della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani predisposto dal Comune di Poggioreale-Settore Finziario e Tributi

domestiche di cui al comma 3 dell'art. 9 il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/06/2010. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento.